

ALESSANDRO STOPPATO

La notte sul 23 giugno 1931 fu l'ultima per Alessandro Stoppato: - in Milano il grande cuore fermò i suoi battiti, per sempre.

La rievocazione della dolce e maschia figura, che anche fisicamente non diledgeva alla vivificante affettuosità dei nostri occhi, si veste di una infinita tristezza.

I ricordi risalgono anche da lontananze che parevano dimenticate e affiorano nitidi, nella atmosfera discreta della reverenza, come se fossero un segno silenzioso di rivincita della vita sulla morte.

Alessandro Stoppato diffuse intorno a se luce di intelletto e di bontà: - ed egli solca durevolmente l'animo nostro. È in noi e al meglio di noi appartiene.

Da qualche tempo il Maestro pareva essersi raccolto nella obbedienza ad un rito di interiore vita affettiva: - e melodicamente soleva dividere i suoi giorni fra la capitale lombarda e quella emiliana per accostarsi, con alterna vicenda e in serena letizia, ai degnissimi figli e ai nipoti dilette, dopo aver ritemprato lo spirito, come ai suoi giovani anni, nella più grande famiglia, fra i colleghi, che in alto teneva nella sincerità della sua stima affettuosa, e fra i discepoli, che amava con prodiga bonarietà paterna.

La morte lo colse, quasi improvvisa, sulla soglia dei settantatre anni (era nato a Cavarzere il 31 dicembre 1858), in uno dei suoi pellegrinaggi verso la santità dei domestici affetti, nella parentesi, da poco aperta, fra uno e altro «appello» di esami: - e fu così l'ultimo sigillo in cui sembrò rifulgere, nella significazione di un simbolo, il fervido suo attaccamento alla casa e alla scuola.

Non era vecchio.

La gagliardia del corpo pareva aver ceduto al tarlo della lontana severa preparazione, alle dure viglie dell'ascesa spesso insonni sui libri fino alle prime luci dell'alba, come egli non sdegnava di ricordare quasi a monito di chi la gioia della vetta riguarda con facile disinvoltura, alla mirabile multiforme diuturna attività che in vari campi accompagnò e seguì, sotto il logorante presidio di una adamantina coscienza, la pienezza del suo meriggio. L'olio della sua lampada aveva bruciato col gesto del prodigo. Il fisico, felicemente ripresosi dal fiero attacco di una abbastanza recente infermità, portava sì i segni della lunga ed aspra fatica, ma lo spirito del Maestro non si era appesantito nella fiacchezza della carne, lucido e fresco era rimasto il suo meditato pensiero, vivo l'interessamento, anche razionalmente critico, per i progressi, veri od opinati, della scienza che professava.

Chi si era fermato al ricordo della sua prestantza, battaglia e dinamica, e lo notava ora alquanto diverso, e lo sapeva ritratto dalle lolle del foro e lo vedeva meno assiduo alla cattedra, poteva anche scambiarlo, per esterni elementi, con un viandante che, all'ombra di un trionfale passato, segue di mala voglia il suo restante cammino, incedendo a toni smorzati, oramai disattento alle voci giungenti dai campi più avanzati del sapere, distratto dalle malinconie del tramonto. Così non era.

La vigile passione continuava a possederlo e ad accenderlo, avendo a suo servizio la perdurante alacrità della ancor limpidissima elastica mente. Riguardoso della sua salute cercava di proposito di contenere l'antico empito risorgente, ma talvolta se ne sentiva trascinalo.

Sono di ieri gli studi suggeriti dai progetti dei nuovi codici, ⁽¹⁾ elaborati con la consueta vigoria di pensiero e intonati, in massima, alla estrema difesa di principi, di istituti, di sistemazioni tecniche, che concezioni sopravvenute andavano eliminando o trasformando, difesa mai ostinata, sempre deferente e spaziatile serena nelle sfere superiori della speculazione scientifica, spesso non sterile, come qua e là rivelano gli ordinamenti definitivi. Sono di un passato ancor vivo la sua partecipazione, con frequenza inferiore al desiderio, ai lavori della Commissione parlamentare per l'esame dei codici in formazione, e l'attivo intervento al IV Congresso dell'Associazione Italiana di Medicina Legale, tenutosi in Bologna dal 2 al 4 - giugno 1930, nel quale il Maestro fu relatore su tema di rilevante interesse nel campo della procedura penale ⁽²⁾.

Alessandro Stoppato non fu, adunque, un assente dalla grande riforma penale. Essa ebbe per lui richiami potenti. Nei suoi conversari, così piacevolmente conditi di finissima arguzia, vi si intratteneva volentieri, ne faceva oggetto di discussione, vi si animava, sempre senza spirito di intolleranza o di dispregio delle altrui opinioni, in compostezza compreso, anche nei punti di dissenso, delle vie nuove che oramai si battevano, sdegnoso, come un saggio antico, della pretenziosa arroganza di rivendicare a se stesso il monopolio della verità

La fine lo raggiunse senza la stanchezza della rinuncia: - fisicamente curvo nell'inesorabile peso degli anni, ma presente nei ranghi della milizia scientifica cui si era votato.

Vi sono degli uomini falli di armonia che mirabilmente adunano in se stessi tale somma di doti personali, distribuite in giusto equilibrio, da sembrare predestinati al successo, irradiando all'intorno larghezza di consensi, ammirata simpatia, tenacia di affetti. Uno di questi privilegiati era Alessandro Stoppato. Si comprende come l'indomani della sua morte un senso di commossa mestizia percorresse non solo il Veneto, che era la sua patria d'origine rimastagli sempre nel meglio del cuore, e questa città di Bologna, divenuta la sua patria adottiva e diletta: - e la stampa di tutta Italia, quella scientifica in particolare, ⁽³⁾ tessesse l'elogio dello scomparso non con lo stile convenzionale dell'estremo saluto quasi d'obbligo che sotto l'orpello della magniloquenza cela il freddo della pietra che cala sul sepolcro, ma con la viva parola che supera il rito ed esprime in vibrante schiettezza l'attaccamento all'uomo ed il rimpianto per la sua perdita.

Alessandro Stoppato era salito con le sole forze del vivacissimo indegno e della tenacia nel lavoro. La probità fu il metro costatile del suo operare. Poteva essere ricco, e non lo fu. Nulla lo allettava di più che la vergine soddisfazione della sua coscienza sensibilissima: - il plauso non dagli altri, ma da se stesso attendeva. Repellente ai calcolati opportunismi e agli abili compromessi mirava fiero e diritto, in nudità di pensiero, alla sua meta. Non amò mai sedere in piume, piegando docile al segno, qualunque esso fosse, che i più indicavano, se l'atto interno della sua giustizia non l'avesse ratificato, e così, anche a costo di

risalire le correnti più varie, il suo posto di elezione fu ognora quello che l'impeto della sua lealtà gli additava. Fu un generoso verso quanti reputasse degni, in tutte le forme, soltanto infrenato dai limiti, che aveva inviolabili, della sua particolare inflessibile rettitudine. La popolarità non lo seduceva: - ed ebbe anche quella. Fu un carattere nel senso più lineare e più nobile della parola: - e non ebbe nemici.

La forza schietta dell'animo pareva plasticamente espressa nella sua tipica e quadrata figura e traboccante nel suo parlare alto e franco, non di rado addolcito in carezzevole sommissione, mentre la bontà fioriva serena nel sorriso che illuminava la grande e aperta faccia incorniciata dalla caratteristica fluente capigliatura.

Era semplice ed austero nelle abitudini della vita, cui chiedeva la consolazione del lavoro, la purezza degli affetti, la soddisfazione del dovere ovunque compiuto, figgendo in alto la mente nel pio slancio della fede non annerito da grettezze bigotte, ma con forme degne limpidamente proteso verso la elevazione e il perfezionamento dell'essere. La mirabile tempra dell'uomo gagliardo si veniva della consapevole fragilità dei mortali e credente e cattolico professava la sua religione alla luce del sole, fino da tempi in cui ciò poteva costare scherno e attributo di retribuita mentalità: - così il suo era insieme atto di fede e di civile coraggio.

Gemmano, d'altra parte, nella vita di A. Stoppato gli episodi che, indice e commento della sua indole intrisa di onesta fierezza, giovano a scolpirlo indipendente e deciso contro gli avvisali travimenti della pubblica coscienza, sfidando perfino le ostilità della folla, sempre impressionanti se pure caduche: - non esitò, per esempio, ad essere col Pagani-Cesa il difensore in giudizio di Ferruccio Macola, abbandonato dopo il grave sanguinoso infortunio ai rancori delle democrazie di ogni tinta, e a gettare il prestigio del suo nome nell'aspro torneo della lotta elettorale per il collegio di Montagnana, già in netto dominio socialista, donde, con forme attive di combattività, uscì per la prima volta deputato al Parlamento.

Alessandro Stoppato, oltre che giurista insigne e maestro efficacissimo, fu avvocato principe e uomo politico.

Laureatosi il 2 luglio 1880 all'Università di Padova, il 3 dicembre dello stesso anno superava con lode gli esami di procuratore presso la Corte d'Appello di Venezia, e, poco dopo, l'8 luglio 1882, conseguiva per esami, presso la Corte d'Appello di Parma, il titolo di avvocato, concessogli con il massimo dei punti e la lode. Erano le prime consacrazioni ufficiali del suo valore.

Il nobile esercizio della professione forense fu la iniziale sua attrattiva e, anche in seguito, la sua palestra. La fama lo raggiunse assai presto, e con la fama la più rispettosa reputazione: - il premio, quest'ultimo, più degno ed ambito per un avvocato.

L'arringa penale, tanto difficile per le coscienze non corazzate contro le sue insidie, fu per A. Stoppato sacerdozio luminosamente sicuro e forma di esaudimento, pratico ed ideale, al suo severo amore di giustizia e al suo spirito di sana libertà. Non a caso egli volle sulla sua bara, con lo splendore di un simbolo, soltanto «la vecchia toga».

Intollerante di ogni deviazione, che da altri venisse, nella correttezza dei metodi di giustizia, a sua

volta, ripudiando intrigo, sofisticazione od irragionevole audacia facilmente servita dal sottile ingegno, sentiva il culto della proporzione e della misura nel patrocinio, che collocava e manteneva nelle sfere superiori di una pubblica funzione, cui invero nella sua oggettività la difesa penale per propria essenza appartiene, con le conseguenze giuridiche che il tempo dovrà più a pieno maturare.

Sulla figura del difensore, sulla sua attività, sulle condizioni e le forme del suo esercizio, A. Stoppato lasciò queste precise ed aeree linee, che meritano di essere trascritte e meditate, anche per la documentazione della struttura squisitamente morale dell'uomo: - il difensore «deve essere considerato come un vero cooperatore di giustizia, un lume di onestà e verità, un assertore di diritto. Egli snaturerebbe il suo alto ufficio se, fraintendendo il concetto di ragionevole, resistenza all'accusa, attuasse una opposizione pervicace alla effettuazione della giustizia, e considerasse la sua come funzione destinata ad annientare l'opera degli organi ufficiali della giustizia medesima, o come una specie di energia ribelle rivolta al fine di sottrarre i colpevoli alla meritata sanzione. Solamente un perverso di tale specie può indurre a sostituire deplorabilmente alla coltura superiore, che rende ascoltato e rispettabile, all'onesta abilità, che corregge deficienze altrui e meglio dirige la ricerca, alla illibatezza dei metodi che rassicura, una lacrimevole ignoranza, un costante atteggiamento di banale arroganza, un pomposo vaniloquio, e, peggio, una specie di complicità morale coi clienti colpevoli, la quale trascina all'uso di ogni mezzo di insidia o di violenza, quando anche, pur troppo, non si avvilisca delittuosamente persino ad influire fraudolentemente sugli strumenti della prova»⁽⁴⁾.

A questa nobiltà di pensiero fu ognora informata la vita professionale di A. Stoppato. Nell'atmosfera ideale delle sue parole sembra in movimento la sua stessa persona: - esse appaiono la proiezione della sua palpitante figura. La quale si completa, guadagnando a sé altre luci di delicata vaporosità, solo che si ricordi come l'avvocato dal grande nome e dalla somma autorità, non conobbe nella sua modestia, cupidigia di lauti compensi; seppe, per disinteresse e per probità, non accedendo a preghiere o a lusinghe e selezionando con criteri rigorosamente elici, declinare l'offerta di lucroso patrocinio in tante cause che non permettevano alla sua coscienza di distendersi senza angustia; rifiutò, divenuto uomo politico, con programmatica intransigenza, non toccò dall'oro o dalle pressioni autorevoli, di prestare assistenza professionale nei processi che riguardassero lo Stato, esasperando, durante la guerra, la sua fedeltà alla eletta linea di condotta.

Lo Stoppato ebbe doti strumentali cospicue per affermarsi nell'avvocatura penale: - prontezza di intuito, dialettica potente, coltura giuridica superiore, forza oratoria. Come gli avvocati del periodo che direi classico era diligentissimo nello studio delle carte processuali, non faceva soverchia fidanza nella improvvisazione, fissava accuratamente con ferreo ordine logico lo schema non sempre scheletrico della discussione, si presentava in udienza informato della giurisprudenza anche delle magistrature minori, e non disdegnava di confortare le sue tesi con citazioni ben appropriate e non sovrabbondanti di autori e più ancora di giudicali: - consuetudine, anche questa, che il ritmo accelerato della giustizia penale, che si direbbe aver risentito (e non soltanto da noi)⁽⁵⁾ del tempo delle macchine veloci solcanti terra e cielo, ha

fatto oggi alquanto decadere. Nessuna petulanza durante la istruzione orale della causa. Il suo dire era limpido, preciso, suggestivo, espresso con tono di vigorosa energia e di decisa convinzione. Non leziosaggini di forma, lirismo da palcoscenico, tavolozza di colore, ma severa ed avvincente sostanziosità. Atleta e non cantante. Non parlava per la delizia degli orecchi, ma per la persuasione di chi ascoltava. Non si disperdeva ad acchiappar farfalle ai margini della causa, ma affrontava in pieno le situazioni anche più ardue ed intricate: - ed erano spesso colpi di ariete e chiarificazioni che trasfiguravano d'improvviso, ai fini del decidere, in semplice il complesso. Gli avvolgimenti nelle nebbie non erano fatti per lui.

Nell'esame del fatto attingeva aiuto a una penetrante finezza psicologica: - e sovrastava la sua profonda e trasparente umanità. La questione di diritto, che non gli sfuggiva mai, lo attraeva: - e nel discuterla era dotto, chiaro, difficilmente superabile. La larga conoscenza della procedura gli scopriva la via agli incidenti, che egli non di rado sollevava, non già per cavillosa pedanteria o per inane accademia, ma per ossequio alle forme che considerava garanzia sostanziale della ricerca e della decisione e per la tutela degli interessi sottostanti alla regolarità del procedimento. Nel famoso processo Palizzolo egli vide e prospettò un incidente procedurale che, contrariamente al suo assunto risolto alla Corte d'Assise, condusse di poi all'annullamento del giudizio e mediamente all'assoluzione degli imputati da parte del giudice di rinvio.

Nelle aule giudiziarie gli erano intorno, assidui, il rispetto e l'ammirazione. E la fama valicava il chiuso dei recinti e gli strati superiori della pubblica opinione per scendere fino al popolo minuto: - rammento nel mio personale ricordo, che il suo nome, lievemente trasformato, correva un tempo di bocca in bocca nei paesi della mia Romagna, allora incandescente e così dissimile nelle sue vertigini politiche dalla militante compostezza di lui, e che al banco dei patroni si voleva «Stoppati», di cui il grosso pubblico intuiva il valore e, più ancora, direttamente apprezzava, in fondamentale consonanza di carattere, la lealtà onesta, libera e battagliera.

La più forte vocazione di A. Stoppato fu per la scienza delle discipline criminali dove conquistò altissimo seggio. Il suo temperamento filosofico, tormentato dal desiderio della razionale conoscenza, rendeva fatale l'indirizzo verso la speculazione scientifica.

Le altre attività di lui aiutarono questa tendenza e vennero a collocarsi in posizione adesiva, allacciando dei legami di parentela e divenendo coefficienti per la preparazione, lo sviluppo e la più luminosa affermazione della personalità del giurista. Esse finiscono col rientrare in un'orbita fondamentale comune.

L'avvocatura fu premessa, riprova e felice complemento delle sue meditazioni e ricerche di studioso. L'esercizio professionale, nel quale mosse i primi passi per progredire poi rapidamente ai fastigi della notorietà, gli schiuse lo sguardo e gli mantenne aperta la osservazione diretta su tutto il mondo giudiziario in azione, dandogli modo di valutare da vicino le concrete manifestazioni della criminalità, le forme della repressione, il funzionamento e la efficacia degli istituti più vari, la resistenza delle teorie al cimento insidioso della pratica; gli offerse alimento a quello spirito riformatore che, educato alla realtà dei

fenomeni, non si sbriglia nelle astrazioni troppo ardite che, se pur virtuose, ricordano il caduco fiore delle serre; gli porse lo Strumento per raffinamento, la diffusione e la penetrazione nella giurisprudenza, di principi da lui elaborati o rettificati.

La vita politica, così agitata e tumultuaria a quei tempi, non lo sommerse nei suoi gorgi. La senti ma non ne fu mai sopraffatto. Nutrito di studi di diritto pubblico e portatore della visione di uno Stato prospero nell'ordine ed eminentemente etico, la vita politica parve per lui, più che altro, la espansione naturale in un più vasto campo contiguo, della sua giuridica mentalità, avvivata da sociologiche aspirazioni. La partecipazione attiva alla vita pubblica, in quel turbinoso periodo storico oramai fortunatamente lontano negli spiriti se non nel tempo, non fu, come per la fatuità di tanti, l'esaudimento di ambizione personale, ma animosa affermazione di fede contro la sempre più imperante demagogia e pura professione di sollecitudine per il pubblico bene. La sua missione adempì con impronta di glande dignità.

Deputato al Parlamento per tre legislature fino a quella del 1913 (sedeva alla destra liberale) nell'ottobre 1920 fu nominato Senatore. Rifiutò più volte il seggio di Ministro. Nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, conquistò simpatia e prestigio grandissimi per l'alto intelletto e la esemplare rettitudine. Lucevano in lui qualità di giudice acuto, sereno, autorevole, circondato di riposante stima: - e come la Repubblica di S. Marino di esse si era giovata per l'esercizio di un'altissima carica giudiziaria, il nostro Governo le rivolse a profitto di una ricerca e di un giudizio particolarmente difficili e delicati, designando A. Stoppato, dopo le grigie giornate dell'ottobre 1917, a far parte, con altri quattro membri, della Commissione d'inchiesta su Caporetto. Fu investito altresì di altri uffici (di istruzione, di accusa, di giudizio) relativi alla funzione giudiziaria del Senato.

La sua attività di deputato e di senatore raramente si esplicò intorno a problemi di politica generale; egli la concentrò invece, di preferenza, su quelli più direttamente attinenti alle discipline penali e alla amministrazione della giustizia, Concorrendo con grande zelo e competenza anche alla elaborazione tecnico-giuridica dei testi legislativi. Nel 1906 aveva tratto lo spunto da un episodio particolare, per assurgere ad una elevata visione dei rapporti da instaurarsi tra polizia e magistratura, patrocinando la disarticolazione della polizia giudiziaria da quella amministrativa di sicurezza onde porre la prima alla diretta ed esclusiva dipendenza della magistratura requirente ed inquirente, e per prospettare la necessità logica di disintegrare il servizio carcerario dal Ministero dell'Interno passandolo al Ministero della Giustizia: aspirazione quest'ultima che parecchi anni di poi doveva ottenere completo felice esaudimento, mentre l'altra veniva raccolta ed avviata ad un principio di attuazione concreta se non duratura, per opera di un Ministro di grande saviezza e di altissima mente (Oviglio). Dello stesso anno 1906 è un forte discorso sul bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, in cui, con mano maestra si toccano argomenti di vivo interesse giudiziario. E così, dopo questi esordi, si svolse via via la sapiente operosità dello Stoppato istradala, con sempre più stretta e proficua aderenza, nell'ordine degli studi che professava. Ricordo, per esempio, la relazione (1911) sul disegno di legge contenente disposizioni sul reato di diffamazione e sulla istituzione della Corte d'onore e quella (1917), particolarmente dotta ed equilibrata, sul disegno di legge

per la repressione della pornografia. Singolare menzione, per la loro cospicua importanza, meritano la relazione (1900) alla Commissione istituita dal Ministro Finocchiaro-Aprile per la riforma del codice di procedura penale, in seno alla quale lo Stoppato riferì sul tema dei «giudizi minori», e più ancora, quella poderosa, esauriente, organica, riverberata nel testo definitivo, presentata nel 1912 alla Camera dei Deputati a nome della Commissione parlamentare nominata per l'esame del progetto di codice di procedura che, emendato e tradotto in legge, andò in vigore il 1° gennaio 1914.

Non solo come legislatore, ma anche come filantropo A. Stoppato predilesse zone contermini al diritto penale: - e volse il suo cuore ai naufraghi della coscienza sulla triste via del delitto, dove sovente è più la folgore della sventura che la turpitudine della colpa, non per far tregua coi delinquenti o per proteggere i disonorati dalla legge, ma per moto d'animo lungimirante, con la fede nella perfettibilità dello spirito, a fini altamente civili e socialmente utilitari di sostegno, di rigenerazione e di riadattamento dei caduti che lasciassero speranza di resurrezione. Già nel 1887 A. Stoppato presiedeva una Società «Margherita di Savoia» di patronato per i liberati dal carcere della provincia di Padova e nel rendiconto del primo anno di vita sociale egli ammoniva: «Per noi la difesa sociale non si estrinseca soltanto colla afflittiva repressione dei delitti, ma ben anco, e forse con maggiore efficacia, mediante un magistero sapiente e prudente di mezzi morali che con ben misurata e dolce violenza tocca la più nobile parte dell'individuo umano e tende a redimere la umana volontà dalla schiavitù della colpa ... Il patrocinio dei liberati dal carcere non è concepito da noi come un'opera astratta di beneficenza, come un puro, semplice ed evangelico ministero d'amore, ma anche e sopra tutto come un complemento della tutela penale, per modo che dal patrocinio sia come completata l'opera del magistrato penale e del sistema penitenziario». E più che un'apparizione embrionale di quella provvida istituzione che, dominata dagli stessi criteri fondamentali e ampliata nei suoi confini, è ora chiamata, per merito della legislazione penale fascista all'adempimento di una vera funzione statale, con carattere integrativo della difesa sociale contro la delinquenza: - l'art. 149 del nuovo codice penale, coordinato agli art. 8 e segg. del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, organizza, infatti, presso ciascun Tribunale un Consiglio di Patronato con l'ufficio di prestare assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti.

Più tardi, per molli anni, e fino alla sua morte, A. Stoppato, che seguiva attentamente il movimento delineatosi nei paesi di civiltà più progredita per la riforma della legislazione penale riguardo ai minorenni, che aveva fede nella istituzione di una magistratura speciale per loro, presieduta da un magistrato ma confortata e integrata da attività libere tratte dalle famiglie, e professava antica convinzione che il trattamento da farsi ai minorenni delinquenti dovesse essere piuttosto di prevenzione tutrice ed emendatrice che di repressione coercitiva o afflittiva, con questa ambientazione spirituale presiedette, in atto di fervido amore, il Patronato dei minorenni condannati condizionalmente a Bologna e prodigò ai giovani travolti da un primo fallo la sua sollecitudine assistenziale, che tanti di loro efficacemente diresse, in rispettosa gratitudine, a durevoli risultati di vita laboriosa ed onesta. Anche con questa forma di attività collaterale alla tutela giuridica penale A. Stoppato perseguì scopi di carattere preventivo e protettivo di

poi ufficialmente assunti dallo Stato che li realizza per il tramite dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia «(cnfr. in particolare gli art. 122 n. 7, 185 e 186 del Regolamento approvato con R. D. 15 aprile 1926 n. 718).

Alla indagine scientifica propriamente detta e alla Cattedra A. Stoppato diede, sopra tutto, la sua austera fatica. Esse costituirono il centro, ideale e fattivo, della sua operosità.

Ottenuta la libera docenza in diritto e procedura penale nel giugno del 1885, non ancora ventisettenne, la esercitò con passione ed onore per oltre dieci anni presso l'Università di Padova, dove nel 1898 faceva ingresso nell'insegnamento ufficiale. Il 1° dicembre di quell'anno era chiamato all'Università di Bologna per succedere a Luigi Lucchini, trattando assunto alla Corte di Cassazione, per quel fenomeno migratorio che A. Stoppato avrebbe vagheggiato non sporadico, ma sistematicamente collocato a base di una buona riforma del più alto Ufficio giudiziario da costituirsi, secondo il suo concetto, «senza esclusività per i diritti di carriera, col fiore dell'intelletto e della cultura del paese, contemperandosi insieme gli elementi che vengono dalla magistratura con elementi che vengano per libera scelta, e con garanzie, dal foro e dalla cattedra» ⁽⁶⁾ : - e a questo Ateneo rimase per oltre trenta anni, conferendo alla cattedra il più alto decoro, insuperabilmente avvintovi fino al giorno della sua morte.

A quando a quando negli ultimi anni esprimeva la voglia di ritirarsi nella quiete del riposo: - lievi nebbie passeggiere: il fresco contatto coi giovani ha la virtù di fugare tutte le malinconie e di rinverdire le energie per un momento sopite.

Il Maestro ebbe l'arte dell'insegnare: chiaro anche nei problemi più astrusi, sodo e suggestivo nella espressione riusciva a interessare anche negli argomenti più aridi. Comunicava ai giovani la sua passione. La esemplificazione, che illumina e ferma i principi, era nel suo metodo, anche con insistenza. La spina dorsale dei suoi programmi era, naturalmente, il diritto positivo italiano, ma genialmente esposto ed inquadrato nelle teorie generali, con indovinati spunti critici e spesso ricostruttivi, che venivano allargando la mente su orizzonti più vasti. Pareva aver presente la massima che i giovani universitari non sono otri da riempire, ma fiaccole da accendere. I discepoli lo ammiravano e lo amavano: la sua era anche una scuola di vita: dispersi un po' dappertutto ne conservavano negli anni rispettoso e simpatico ricordo e continuavano ad attingere da lui lume e consiglio; egli, a sua volta, era con loro equanime, pronto a comprenderli, cordiale nella sua dignità, felice di aiutarli dove potesse.

Uscito dalla scuola del Tolomei e con la mente rivolta senza servilismi accidiosi a Francesco Carrara ch'egli indicava come la «stella polare dei nostri studi», A. Stoppato fu un continuatore della tradizione razionalista e il suo pensiero scientifico è saldamente congiunto all'indirizzo della scuola classica o giuridica italiana. Egli ritenne, perciò, insopprimibile il principio della imputabilità morale come cardine della penale responsabilità, avvertendo che «non è una astrazione metafisica, ma una realtà universalmente appresa che i rapporti sociali di ogni specie si reggono sopra il concetto della personalità e responsabilità umana e della soggezione morale obbligatoria alla legge universale dell'ordine»: - il suo credo scientifico su quella proposizione fondamentale è più volte riaffermato con tenace intransigenza e

particolarmente espresso nella prolusione («*Dell'elemento etico nel magistero punitivo*») pronunciata nel 1898 salendo la cattedra in questo Ateneo e nel discorso inaugurale dell'anno accademico 1908-1909 (*La scuola giuridica italiana e il progresso del diritto penale*). Quando il concetto specifico della imputabilità minacciava di essere sommerso in un nuovo sistema legislativo che si andava elaborando e che culminò nel Progetto Ferri del 1921, A. Stoppato, che lo aveva intangibile, diede senz'altro le dimissioni, con la solidarietà di altro insigne criminalista (il Carnevale), da membro della Commissione che il Guardasigilli Mortara aveva nominato. Sarebbe sommamente ingiusto dire che A. Stoppato si irrigidì in attrezzature mentali ormai corrose e non sentì pulsare largamente le forze nuove che, lasciata indietro la grande tappa rivoluzionaria che aveva travolta una secolare disciplina penale vergognosamente assurda e non più paghe della gloriosissima sosta prevalentemente fatta di cesello intorno al delitto come ente giuridico, urgevano anche sotto la spinta delle scienze sperimentali verso mete più lontane per una più efficace lotta contro la criminalità; Egli sentì e comprese che a una dottrina arrivata al massimo della sua virtualità potesse oramai anche chiedersi conto della sua forza pratica. Resistette alle esagerazioni e quasi conscio della legge pendolo, che governa tutti i movimenti di reazione, parve fermarsi al giusto segno. A lui meno che ad altri potrebbe farsi addebito di avere nel delitto posto in ombra il suo protagonista, egli che ricordando il Carrara, con reverente schiettezza, non aveva esitato a notare la manchevolezza del criterio ontologico che nel suo autore prediletto tendeva a diventare assorbente ⁽⁷⁾ e si compiaceva nel rammentare, a segnacolo di un fertile indirizzo, come già la Repubblica di Venezia, con grande sapienza, scrivesse in testa ai suoi libri di diritto «*tra la lege e el caso ghe xe l'òmo*», onde ricordare che non soltanto la legge penale si deve applicare, ma elle anche la personalità dell'uomo delinquente si deve valutare ⁽⁸⁾. Riconosceva A. Stoppato che «se la scuola giuridica penale italiana ha la sua parte rigidamente scientifica, che vivrà perenne come l'idea della coscienza e del diritto» altra ne ha che «può e deve subire le influenze delle nuove correnti sociali e scientifiche per coordinarsi a più intensa e nuova, esigenza della sicurezza sociale». ⁽⁹⁾ Si incanalava così, senza esitanza, verso la fase di accrescimento del diritto penale, propiziando gli sviluppi e la integrazione della funzione puramente repressiva per un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza. A questo proposito egli fino dal 1897 aveva indicata la necessità di provvedimenti difensivi più rigorosi contro la paurosa falange dei delinquenti più ostinatamente ribelli: - e come ammetteva in certi casi la sospensione condizionale della pena o, in corso di esecuzione, la liberazione condizionale, in linea antitetica corrispondente arditamente concepiva che la pena, in altri casi, potesse essere prolungata (sistema della sentenza a pena indeterminata): - nel che se non è coincidenza con l'istituto delle misure di sicurezza detentive del nuovo codice, è però basilare identità di logici orientamenti, tanto vero che lo Stoppato richiamava e definiva interessante e nuova, pur disapprovandola nella sua applicazione priva di garanzie giurisdizionali, la disposizione dell'art. 44 del Progetto di codice penale svizzero (marzo 1896) che una vera misura di sicurezza ordinava. Additava del pari altre riforme da introdursi nella nostra legislazione penale, quali il raddolcimento e perfino la eliminazione delle sanzioni penali per determinati delinquenti primari, l'adozione per altri di un sistema di

vigilanza e di prova, la radicale modificazione del sistema penale, processuale e penitenziario per i delinquenti minorenni, la abolizione di una lunga segregazione cellulare continua, una disciplina delle pene pecuniarie con più stretta relazione all'indole dei delitti e alle condizioni economiche dei delinquenti, la soppressione di celle scusanti come la ubriachezza volontaria, la revisione, con indirizzi di maggior rigore, delle norme relative al concorso di reati e di pene.

La produzione scientifica di A. Stoppato non può essere qui esaminata con sufficiente e degna ampiezza. Mi limito, pertanto, a semplici scheletrici ricordi.

Il giurista fino dai primi anni fu attratto dallo studio della giurisprudenza pratica, risalendo ai principi e con l'intendimento di contribuire in maniera vigorosa ed efficace allo svolgimento e al progresso degli istituti giuridici: - e così pubblicò nel 1885 e venne pubblicando fino al 1897 quattro volumi di studi critici di diritto e di procedura penale, il primo con prefazione di Leone Bolaffio, che pure altamente onorò questa Università.

Contemporaneamente, o poco dopo, venivano alla luce lavori di più largo disegno e con carattere più nettamente scientifico, e cioè, nel diritto penale materiale: *Infanticidio e procurato aborto* (1887), *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni* (1896), *L'evento punibile* (1898). Tre tappe di progressiva perfezione. Nel primo studio i due delitti sono associati anche perché Stoppato identificava la obbiettività giuridica del procurato aborto nella offesa alla vita, accentuando in questo reato il ravvicinamento alla figura dell'omicidio: di entrambi la trattazione giuridica è precisa e completa, coti riguardo alla dottrina, alla legislazione e alla giurisprudenza, con soluzioni in parte accolte nel codice che ci regge, e con largo posto agli aspetti morali e sociologici ai quali quei delitti si legano. Il secondo lavoro fu autorevolmente detto (dal Longhi) «modello insuperato in materia»: - fra l'altro, originali la opinione che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non dovrebbe costituire per sé reato e il concetto di «violenza sulle cose», di poi infiltratosi nella giurisprudenza e sostanzialmente accolto dal codice attuale (art. 392). Il terzo lavoro supera gli altri per finezza d'indagine e importanza di risultati, che, se pur discutibili, sollevarono la dottrina della colpa «dalla povertà di un consuetudinario empirismo alla nobiltà della ricerca scientifica», esercitarono largo e decisivo influsso nelle, applicazioni pratiche, sollecitarono alla determinazione, anche legislativa, del rapporto di causalità.

Intorno a questi lavori fondamentali una numerosa serie di studi minori: - pregevolissimi, per esempio, quelli sull'elemento soggettivo nelle contravvenzioni, sulla truffa nei rapporti illeciti, sui limiti della legittimità della resistenza attiva agli atti arbitrari dell'autorità, sul delitto di corruzione di minorenni.

Nel diritto processuale emergono la trattazione sull'*Azione civile nascente da reato* (1897) e il volume, veramente poderoso, di *Commento* alle disposizioni generali del codice che fu in vigore fino al 1° luglio 1931 e al quale A. Stoppato, malgrado i vincoli della quasi paternità, lealmente non risparmiò qualche critica. Interessantissima e assai dotta una collana di *Studi scientifici di procedura penale*, pubblicati, in numero di sei, nella Rivista Penale del Lucchini fra il 1893 e il 1897. Tra gli scritti minori meritano particolare ricordo, anche per i riflessi concettuali che si riscontrano nella legislazione vigente, quelli che

propugnavano la libertà della prova nel procedimento penale (1885) e il riconoscimento della remissione tacita della querela (1886-1889). A. Stoppato avversò l'allargamento della competenza pretoria, la soppressione dell'istituto della restituzione nei termini, ammise la *reformatio in pejus* contro l'imputato che reclama dalle sentenze. Sono note le sue idee circa l'intervento, in razionale misura, della difesa nella istruzione. Nell'ordinamento giudiziario era fautore dell'istituto della giuria, con opportune modifiche, e l'argomento aveva ripreso più volte come oggetto di studio particolare. Caldeggiava (e venne) una riforma nell'esercizio della professione legale, non riuscendo a concepire, fra altro, che si potesse diventare «avvocati per prescrizione».

Tutti gli scritti di A. Stoppato, oltre i pregi intrinseci, hanno quello di una cristallina, sciolta ed elegante chiarezza: - nessuna inafferrabile nebulosità: - mai, anche nelle asperità, prudenziali reticenze o accomodanti sottintesi. Non era tenero verso gli imitatori dei modelli esotici: lo urtavano certe fragili sottigliezze o faticose astrusità che egli definiva «logomachie teutoniche»: - e perciò, commemorando alla Camera dei Deputati Enrico Pessina (1916), lo indicava anche quale «fulgido esempio e gagliardo ammonimento del come debba mantenersi incorrotta la gloriosa tradizione del genio giuridico italiano».

L'Università che ebbe A. Stoppato fra i suoi migliori sente tutta la amarezza del lutto che l'ha colpita: e inchina alla memoria dello scomparso pensieri di reverenza affettuosa e commossa.

Puro, buono e modesto anche oltre la morte, egli chiese agli amici soltanto «suffragi e ricordo» : - e gli amici il ricordo gli tributano con la spiritualità che non si chiude in opaca mestizia nella misura del grande superstite affetto, ma riscintilla più fuori e più in alto per idealmente onorare col caro perduto il fecondo amor del sapere e la operosa dignità della vita.

CAMILLO BIANCHEDI

⁽¹⁾ *Osservazioni sul progetto di codice di procedura penale 1929*, Bologna 1930; - *Note su tre Temi del progetto definitivo di un nuovo codice penale italiano*. («Il pensiero giuridico-penale», 1930).

⁽²⁾ *L'istituto peritale e le sue progettate innovazioni* (Suppl. del Volume L dell'«Archivio di Antropologia criminale e medicina legale» Torino, 1930).

⁽³⁾ Si vedano, per esempio, le necrologie di Altavilla «*La Toga*», 1931, n. 11; - Canelutti «*Rivista di diritto processuale civile*», 1931, pag. 295; - Del Giudice «*La Giustizia Penale*», 1932, col. 865 e segg.; - Florian «*La Scuola Positiva*», 1931, pag. 336; - Longhi «*Rivista Penale*», 1931, pag. 1 e segg.; - Oviglio «*Giornale dell' Avvocato*», 1931, n. 12; - della «*Rivista Italiana di diritto penale*», 1931, pag. 163.

⁽⁴⁾ *Commento al codice di procedura penale (Disposizioni generali)* Torino 1925, Vol. IV. pag. 497.

⁽⁵⁾ Con riflesso non solo nel costume, ma anche nella legge: - a chi critica il nostro codice di procedura penale può ricordarsi che quello portoghese, andato in vigore il 1° marzo 1929, assegna di regola, al P. M. all'accusatore privato e al difensore non più di un'ora per la discussione finale (art. 467).

⁽⁶⁾ *Discorso 7 novembre 1906 alla Camera dei deputati sul Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia*.

⁽⁷⁾ *La scuola giuridica italiana* cit. pag. 35.

⁽⁸⁾ *Discorso alla Camera dei Deputati nella tornata del 1° maggio 1907 sul Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia*.

⁽⁹⁾ *La scuola giuridica italiana* cit. pag. 56.